



**Messaggio Municipale n. 2460  
concernente la modifica parziale del  
Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti**

Gentili Signore ed Egregi Signori,  
Consiglieri comunali,

il Municipio di Massagno sottopone al Consiglio comunale la modifica parziale del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti (in seguito Regolamento rifiuti) del 2015.

**1. Premessa**

In data 19 ottobre 2015 il Consiglio comunale ha approvato il M. M. n. 2335 concernente il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti con introduzione della tassa sul sacco.

Nessun ricorso è stato inoltrato nei termini previsti (in applicazione dell'art. 208 e seguenti LOC).

In applicazione dell'art. 188 LOC il regolamento è stato trasmesso alla Sezione degli enti locali (SEL) per approvazione.

In data 12 gennaio 2016 la SEL ha approvato il regolamento proponendo modifiche d'ufficio e suggerimenti puntuali in base ai preavvisi cantonali e in particolare della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS). A questo si aggiunge la recente modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) approvata in votazione popolare in data 21 maggio 2017 che fissa i limiti massimi di prelievo della tassa sul sacco (F.U. 90/2017 del 10.11.2017). L'ordinanza comunale relativa per il 2018 tiene già conto delle direttive cantonali.

Va altresì segnalato che alcuni riferimenti all'ordinanza annuale sono dati dall'esperienza e dalle casistiche sul territorio, soprattutto per quanto attiene a grandi magazzini, istituti o case di cura.

**2. Modifiche d'ufficio**

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	PROPOSTA DI MODIFICA
<b>Art. 13 Prelievo delle tasse</b>  4.D) Tassa causale per scarti vegetali e biomasse smaltiti direttamente dalle economie domestiche: (...)	<b>Art. 13 Prelievo delle tasse</b>  4.D) Tassa causale per scarti vegetali e biomasse <b>non</b> smaltiti direttamente dalle economie domestiche: (...)

Gli Enti locali consigliano di determinare nell'ordinanza municipale di applicazione del Regolamento i tipi di sacchi da utilizzare per questi rifiuti. Dal 2016 si è deciso di applicare l'adesivo da apporre sul sacco o contenitore, questo permette il libero utilizzo del contenitore per il cittadino che richiede il servizio. Si applica la semplice modifica indicata in rosso.

### 3. Modifiche richieste dalla SEL per approvazione al Consiglio comunale

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	MODIFICA PROPOSTA
<p>Art. 3 <b>Competenze</b></p> <p>(...) 4. In casi particolari il Municipio è autorizzato a concedere delle deroghe provvisorie all'applicazione delle norme del Regolamento e delle Ordinanze di applicazione. (...)</p>	<p>Art. 3 <b>Competenze</b></p> <p>(...) 4. In casi particolari il Municipio <b>può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno. Restano riservati i casi in cui il Comune stipula un accordo per lo smaltimento in modo autonomo. Ugualmente, in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.</b></p>

Secondo gli Enti locali questo articolo urta il principio della legalità dell'amministrazione in quanto lo definisce "indeterminato". In sostanza devono essere precisati i termini "casi particolari" e "deroghe provvisorie", in modo tale da almeno circoscrivere il margine decisionale che si vuole riconoscere al Municipio nell'ambito della concessione di deroghe.

Si propone di modificare l'articolo riprendendo quanto indicato dal modello proposto dal Dipartimento del territorio.

L'accordo specifico tra Municipio e utente citato nell'articolo si riferisce alle grandi distribuzioni che smaltiscono autonomamente la produzione di rifiuti.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	MODIFICA PROPOSTA
<p>Art. 6 <b>Doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti</b></p> <p>(...) 3. Quando il detentore (privato o azienda) produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alle economie domestiche (rifiuti urbani di qualsiasi categoria), il Municipio può obbligarlo a smaltirli tramite il servizio comunale, sulla base di disposizioni specifiche, o direttamente presso</p>	<p>Art. 6 <b>Doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti</b></p> <p>(...) 3. Quando il detentore (privato o azienda) produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alle economie domestiche (rifiuti urbani di qualsiasi categoria), il Municipio può obbligarlo a smaltirli tramite il servizio comunale, <del>sulla base di disposizioni</del> <b>specifiche</b>, o direttamente presso</p>

un'impresa autorizzata. Il Municipio deve essere preventivamente informato.	un'impresa autorizzata. Il Municipio deve essere preventivamente informato.
(...) 5 In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore, in grado di smaltire idoneamente i rifiuti con mezzi propri o tramite servizi autorizzati, dall'obbligo della consegna al servizio comunale. Questa autorizzazione deve essere rinnovata di anno in anno. In questi casi la tassa annua è determinata di volta in volta (art. 13).	(...) 5 In casi eccezionali, <b>attraverso l'ordinanza municipale, il Municipio stabilisce le categorie chiamate a smaltire</b> i rifiuti con mezzi propri o tramite servizi autorizzati, dall'obbligo della consegna al servizio comunale. Questa autorizzazione <b>deve può</b> essere rinnovata di anno in anno. In questi casi la tassa annua è determinata di volta in volta (art. 13).
(...) 7 Il Municipio, in casi eccezionali, può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente con determinate modalità e secondo le prescrizioni vigenti.	(...) 7 Il Municipio, <b>in casi eccezionali e debitamente motivati</b> , può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente con determinate modalità e secondo le prescrizioni vigenti.

Nel cpv. 3, qualora le disposizioni specifiche fossero di natura finanziaria, l'attuale articolo non costituirebbe una base legale sufficiente. Il Municipio concorda pertanto con la proposta di stralciare il disposto interessato.

Il cpv. 5, viene modificato tenendo conto dei suggerimenti della Sezione degli enti locali e delle casistiche sul territorio (grandi magazzini, istituti e case di cura). L'ordinanza annuale indicherà in modo specifico le casistiche tenuto conto delle attività presenti sul territorio.

Per il cpv. 7 viene chiesto di definire i casi eccezionali. Si accoglie il suggerimento della Sezione degli enti locali senza indicare una casistica specifica ma facendo sì che il Municipio possa decidere sulla base di richieste motivate e rispettose degli intendimenti del regolamento.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	MODIFICA PROPOSTA
<p>Art. 7 <b>Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate</b></p> <p>(...) 4 In casi particolari, anche qualora siano adempiuti i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3, il Municipio può escludere dal proprio servizio di raccolta determinate strade, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite. Analogamente il Municipio può limitare il servizio di raccolta o vincolarlo a condizioni speciali.</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 7 <b>Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate</b></p> <p>(...) 4 In casi particolari, anche qualora siano adempiuti i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3, il Municipio, <b>attraverso ordinanza</b>, può escludere dal proprio servizio di raccolta determinate strade, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite. Analogamente il Municipio può limitare il servizio di raccolta o vincolarlo a condizioni speciali.</p> <p>(...)</p>

La norma è completata accogliendo il suggerimento della SEL circa il disciplinamento tramite ordinanza i casi speciali.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	MODIFICA PROPOSTA
<p>Art. 10 <b>Imballaggi, contenitori e esposizione</b></p> <p>(...)</p> <p><sup>3</sup> Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 lt. alla settimana così come per le industrie, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per i vari tipi di rifiuti. A fronte di particolari situazioni, il Municipio può ordinare la posa di ulteriori contenitori.</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 10 <b>Imballaggi, contenitori e esposizione</b></p> <p>(...)</p> <p><sup>3</sup> Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e attività che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 lt. alla settimana così come per le industrie, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per i vari tipi di rifiuti. <b>Restano riservate le situazioni in cui il Municipio può ordinare la posa di ulteriori contenitori.</b></p> <p><b>Le casistiche saranno definite nell'ordinanza e gli oneri supplementari saranno posti a carico degli interessati.</b></p> <p>(...)</p>

Si conferma la necessità di meglio definire le casistiche particolari e gli oneri supplementari derivati. Si propone pertanto una nuova formulazione che tenga conto delle segnalazioni della SEL.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	MODIFICA PROPOSTA
<p>Art. 13 <b>Prelievo delle tasse</b></p> <p>(...)</p> <p><sup>2</sup> La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno dei rifiuti, riservate eventuali eccezioni, segnatamente dei casi di cui l'art. 7.4. Eventuali eccezioni a discrezione del Municipio.</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 13 <b>Prelievo delle tasse</b></p> <p>(...)</p> <p><sup>2</sup> La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno dei rifiuti. <del>, riservate eventuali eccezioni, segnatamente dei casi di cui l'art. 7.4. Eventuali eccezioni a discrezione del Municipio.</del></p> <p>(...)</p>
<p>(...)</p> <p><sup>4 X</sup> <b>Tassa causale</b> <b>C.1</b></p> <p>vengono messi a disposizione 20 sacchi, all'anno, gratuiti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bambini fino a 3 anni compiuti,</li> <li>- persone che, su prescrizione medica, fanno uso di pannolini.</li> </ul> <p>(...)</p>	<p>(...)</p> <p><sup>4 X</sup> <b>Tassa causale</b> <b>C.1</b></p> <p>vengono messi a disposizione 20 sacchi, <b>da 35 l</b> all'anno, gratuiti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bambini fino a 3 anni compiuti,</li> <li>- persone che, su prescrizione medica, fanno uso di pannolini.</li> </ul> <p>(...)</p>

Come indicato nella decisione SEL allegata, la tassa base è dovuta poiché destinata a coprire i costi fissi di gestione raccolta RSU, differenziate, informazione, consulenza, ecc). Il comune non è per altro obbligato a garantire un servizio porta a porta. Il cpv. 2 viene pertanto modificato accogliendo il suggerimento dell'autorità cantonale. Va altresì segnalata l'inderogabilità del prelievo della tassa base.

Per quanto attiene al punto C.1, analogamente a quanto già indicato nell'ordinanza, la gratuità è prevista per i sacchi da 35 litri.

### 3. Modifiche indicate dalla SPAAS e dal Dipartimento del territorio

Le modifiche indicate vengono proposte sulla base di indicazioni fornite dalla SPAAS e nel modello di regolamento proposto dal Dipartimento del territorio a disposizione dei comuni.

In questo senso i suggerimenti appaiono pertinenti e meritevoli di essere proposti per approvazione al Consiglio comunale.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	MODIFICA PROPOSTA
<p>Art. 1 <b>Campo di applicazione</b></p> <p><sup>1</sup> Il presente Regolamento disciplina, per gli ambiti di competenza comunale, la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Massagno</p>	<p>Art. 1 <b>Campo di applicazione</b></p> <p><sup>1</sup> Il presente Regolamento disciplina, per gli ambiti di competenza comunale, la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Massagno, <b>nonché il relativo finanziamento.</b></p>

Modifica ripresa dal Regolamento tipo proposto dal Dipartimento del territorio.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	MODIFICA PROPOSTA
<p>Art. 3 <b>Competenze</b></p> <p><sup>1</sup> Il Comune organizza su tutto il territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.</p>	<p>Art. 3 <b>Competenze</b></p> <p><sup>1</sup> Il Comune organizza su tutto il territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. <b>Provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 e promuove un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.</b></p>

Modifica ripresa dal Regolamento tipo proposto dal Dipartimento del territorio è intesa a consolidare quanto intrapreso dal Municipio nel settore della comunicazione e sensibilizzazione alla cittadinanza attraverso il mercato dell'usato, azioni presso le scuole, campagne anti-littering e quant'altro.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	MODIFICA PROPOSTA
<p>Art. 4 <b>Categorie di rifiuti, definizioni</b></p> <p><sup>1</sup> Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti delle aziende industriali, artigianali e commerciali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici.</p>	<p>Art. 4 <b>Categorie di rifiuti, definizioni</b></p> <p><sup>1</sup> Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti delle aziende industriali, artigianali e commerciali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici, <b>i residui di scopatura e di pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico; cestini, rifiuti delle scuole e uffici pubblici.</b></p>

La modifica è suggerita correttamente dall'associazione OKKIO, e specifica nel dettaglio quali sono i rifiuti urbani, questo permette di definire più chiaramente che i costi relativi alla loro raccolta e smaltimento sono da coprire mediante imposta.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	MODIFICA PROPOSTA
<p>Art. 5  <b>Compiti del comune</b>            (...)  <sup>3</sup> Organizza, sulla scorta della Direttiva federale sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani del 2004, una contabilità analitica dei costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.            Annualmente viene verificata l'evoluzione dei costi imputabili con l'obiettivo di assicurare, tramite le tariffe, un grado di copertura ottimale.</p>	<p>Art. 5  <b>Compiti del comune</b>            (...)  <sup>3</sup> Organizza, sulla scorta della Direttiva federale sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani del 2004, una contabilità analitica dei costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.            Annualmente viene verificata l'evoluzione dei costi imputabili con l'obiettivo di assicurare, tramite le tariffe, un grado di copertura <b>ottimale totale dei costi</b>.</p>

Le direttive in merito alla copertura dei costi sono indicate nella legge specifica e dalla giurisprudenza. Attualmente il grado di copertura dei costi di Massagno è stabilito all'80/82%.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	MODIFICA PROPOSTA
<p>Art. 6  <b>Doveri dei detentori dei rifiuti e degli utenti</b>            (...)  <sup>2</sup> I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. I rifiuti riciclabili raccolti separatamente non possono essere mischiati tra di loro o con altri rifiuti.            (...)</p>	<p>Art. 6  <b>Doveri dei detentori dei rifiuti e degli utenti</b>            (...)  <sup>2</sup> I rifiuti raccolti separatamente, <b>che non possono essere riconsegnati direttamente presso i punti vendita</b>, vanno consegnati nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. I rifiuti riciclabili raccolti separatamente non possono essere mischiati tra di loro o con altri rifiuti.            (...)</p>
<p>(...)  <sup>6</sup> È vietato immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni. È proibito abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dagli impianti e dai punti autorizzati e destinati a questo scopo, così come l'incenerimento abusivo degli stessi.            (...)</p>	<p>(...)  <sup>6</sup> È vietato immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni. È proibito abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dagli impianti e dai punti autorizzati e destinati a questo scopo <b>(littering), è pure vietato depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna)</b>, così come l'incenerimento abusivo degli stessi.</p>

Modifica indicata dal Regolamento tipo del DT finalizzata a rammentare ai cittadini la possibilità di riconsegnare alcuni rifiuti presso centri predisposti al loro ritiro, ad es. alcune plastiche presso i centri commerciali.

La completazione al cpv. 6 sottolinea l'importanza del divieto, già vigente, di depositare i rifiuti al di fuori delle zone e dei contenitori predisposti.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	MODIFICA PROPOSTA
<p>Art. 13  <b>Prelievo delle tasse</b>            (...)  <sup>4</sup> A) Economie domestiche            Il Municipio ha la facoltà di determinare mediante Ordinanza la tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:</p> <p>A.1. (...)</p> <p>B) commercio, artigianato e industria            Municipio ha la facoltà di determinare mediante Ordinanza la tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:</p> <p>B.1 (...)</p>	<p>Art. 13  <b>Prelievo delle tasse</b>            (...)  <sup>4</sup> <b>Mediante ordinanza il Municipio stabilisce l'ammontare della tassa base annua (IVA compresa), per categoria di produttore, ossequiando quanto previsto dall'art. 18a LALPAmb entro i limiti minimi e massimi indicati di seguito:</b></p> <p><del>A) Economie domestiche            Il Municipio ha la facoltà di determinare mediante Ordinanza la tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:</del></p> <p>A.1. Economie domestiche            (...)</p> <p>B) Commercio, artigianato e industria  <del>Municipio ha la facoltà di determinare mediante Ordinanza la tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:</del></p> <p>B.1 (...)</p>

La modifica proposta per la tassa base indica più chiaramente al cittadino le finalità del prelievo di questa tassa. Il rimando all'art. 18a LALPAmb, specifica con esattezza lo scopo della tassa base e le relative norme per la sua fissazione del contributo, più precisamente. A complemento d'informazione segnaliamo in contenuti dell'articolo citato:

*Art. 18a LALPAmb*

*b) Tassa base*

*<sup>1</sup> La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:*

- a) quelli amministrativi e del personale,*
- b) di informazione e sensibilizzazione,*
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate,*
- d) di investimento,*
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.*

*<sup>2</sup> Le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.*

*<sup>3</sup> Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l'ammontare della tassa base distinguendo almeno le seguenti categorie di detentori:*

- a) economie domestiche*
- b) persone giuridiche.*

*<sup>4</sup> Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie di rifiuti prodotte.*

5 Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.

6 Le basi di calcolo sono a disposizione del pubblico.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	MODIFICA PROPOSTA
<p>Art. 13  <b>Prelievo delle tasse</b>            (...)            C.2 Tassa causale sul volume dei rifiuti in sacchi ufficiali (IVA inclusa), la tassa viene pagata al momento dell'acquisto dei sacchi o nel caso degli utenti autorizzati delle marche o fascette per i contenitori da 770/800 lt.            a) sacco da 17 l            min. Fr. -.40 / max. Fr. 1.80            b) sacco da 35 l            min. Fr. -.85 / max. Fr. 2.50            c) sacco da 60 l            min. Fr. 1.70 / max. Fr. 5.00            d) sacco da 110 l            min. Fr. 2.40 / max. Fr. 9.00            e) marca o fascetta per contenitori da 770/800 l, non pressati e solo con autorizzazione speciale            min. Fr. 25.- / max. Fr. 75.-</p>	<p>Art. 13  <b>Prelievo delle tasse</b>            (...)            C.2 Tassa causale sul volume dei rifiuti in sacchi ufficiali (IVA inclusa), la tassa viene pagata al momento dell'acquisto dei sacchi o nel caso degli utenti autorizzati delle marche o fascette per i contenitori da 770/800 lt.  <del>a) sacco da 17 l</del>  <del>— min. Fr. -.40 / max. Fr. 1.80</del>  <del>b) sacco da 35 l</del>  <del>— min. Fr. -.85 / max. Fr. 2.50</del>  <del>c) sacco da 60 l</del>  <del>— min. Fr. 1.70 / max. Fr. 5.00</del>  <del>d) sacco da 110 l</del>  <del>— min. Fr. 2.40 / max. Fr. 9.00</del>  <del>e) marca o fascetta per contenitori da 770/800 l, non pressati e solo con autorizzazione speciale</del>  <del>— min. Fr. 25.- / max. Fr. 75.-</del></p> <p>La tassa causale viene fissata dal Municipio tramite Ordinanza sulla base dei relativi importi minimi e massimi pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato (art. 18b LALPAmb) che indicano la tassa relativa al sacco da 35 litri. Per i sacchi di diverso volume gli importi saranno adattati in modo direttamente proporzionale.</p>

Per la tassa causale, invece di stabilire un costo minimo e massimo per ogni categoria di sacco, marca o fascette, si rimanda alle prescrizioni cantonali (che hanno fissato il costo del sacco da 35 litri tra Fr. 1.00 e Fr. 1.30), adattando in modo proporzionale i sacchi di diverso volume. La tassa per il 2018 è pubblicata sul F.U. n. 90/2017 del 10.11.2017.

In sostanza nel Regolamento si propone di indicare un rimando all'ordinanza annuale sulla base delle indicazioni cantonali. Questo permette di evitare ulteriori modifiche del Regolamento comunale ogni volta che la tassa cantonale dovesse variare.



REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	MODIFICA PROPOSTA
Art. 16 <b>Provvedimenti e misure d'esecuzione</b> (...)	Art. 16 Provvedimenti e misure d'esecuzione (...) <sup>6</sup> Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Viene proposto un nuovo capoverso all'art. 16 riguardante la delega per l'installazione di una video sorveglianza.

#### 4. Entrata in vigore

Le modifiche apportate d'ufficio dalla Sezione degli enti locali di cui al punto 2, sono entrate in vigore con la crescita in giudicato della decisione dell'Autorità cantonale.

Le modifiche proposte ai punti 3 e 4 entrano in vigore con effetto 01.01.2018 con l'approvazione del Consiglio comunale di Massagno e la ratifica della competente autorità cantonale.

Sulla base di quanto indicato e dei documenti di riferimento, e visto le norme citate e ogni altra norma in concreto applicabile, si chiede al lodevole Consiglio comunale di voler

#### **r i s o l v e r e:**

1. È approvata la modifica d'ufficio di cui all'art. 13 cpv. 4.
2. Sono approvate le modifiche di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 6 7, 10, 13 e 16 proposte dalle autorità cantonali.
3. Le modifiche entrano in vigore con effetto 01.01.2018 riservata l'approvazione da parte della Sezione enti locali.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

arch. Giovanni Bruschetti

Lorenza Capponi